



I SEMINARI DELLA RETE NAZIONALE SERVIZI

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE PRINCIPALI NOVITÀ

webinar (4/5/2023)





D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023) – *PRINCIPALI NOVITÀ*

Relatore: *Marco Mingrone*



NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Argomenti :

- l'origine della riforma
- la struttura del codice
- l'entrata in vigore
- le principali novità: principi generali, digitalizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti

L'origine della riforma -PNRR e appalti pubblici

Quattro ambiziosi progetti di riforme c.D. «Di contesto», che mirano all'attuazione del piano e a contribuire alla modernizzazione del paese e all'attrazione degli investimenti:

- pubblica amministrazione;
- giustizia;
- **semplificazione della legislazione;**
- promozione della concorrenza.

«La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell'attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione».

Si prevedono poi riforme «abilitanti», volte a rimuovere gli ostacoli amministrativi / regolatori che ostacolano le attività economiche e la qualità dei servizi prestati e «riforme settoriali» (ad es. Fonti rinnovabili).

L'origine della riforma - Riferimenti

1. Il riferimento principale è stato ovviamente la **legge delega 21 giugno 2022, n. 78**, con i suoi principi. Anche se era una delega “a maglie larghe”, essa conteneva alcune indicazioni molto chiare: *in primis*, la semplificazione e la rimozione del *goldplating*, oltre alla tutela di lavoratori e p.M.I. .
2. L'impostazione della delega ha portato a considerare direttamente, nel codice, il testo delle **tre direttive europee** e la giurisprudenza della **corte di giustizia**, nella sua naturale interlocuzione con quella della adunanza plenaria del **consiglio di stato** in materia di appalti.
3. In aggiunta ai principi della delega, su indicazione del governo (su esplicita richiesta della commissione UE), sono state messe a regime molte delle innovazioni introdotte, in via di emergenza e a tempo determinato, dai **decreti legge di semplificazione n. 76/20 e n. 77/21**.
4. Hanno costituito principi-guida integrativi anche gli **impegni del PNRR**, specie in materia di digitalizzazione, di riqualificazione delle stazioni appaltanti, di formazione, di tempi di entrata in vigore

La struttura del nuovo Codice



La struttura del nuovo Codice – Il Testo

LIBRO I	LIBRO II	LIBRO III	LIBRO IV	LIBRO V
PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT.	APPALTI	APPALTI NEI SETTORI SPECIALI	PPP E CONCESSIONI	CONTENZIOSO, ANAC E DISP.FINALI E TRANS.
PARTE I – PRINCIPI Tit. I - Principi generali artt. 1-12 Tit. II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento artt. 13-18	PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” artt. 48-55 PARTE II – ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI artt. 56-61 PARTE III – SOGGETTI Tit. I – Staz. appaltanti 62-64 Tit. II – Operatori econ. 65-69 IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 70-76 PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE I - Atti preparatori artt. 77-82 II - Bandi, avvisi, inviti 83-90 III - Doc. offerente e termini per domande e offerte 91-92 IV – Requisiti di partec. 93-106 V – Selezione offerte 107-112 VI - ESECUZIONE 113-126 VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI artt. 127-140	PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO artt. 141-152 II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 153-158 PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI artt. 159-166 IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE artt. 167-173	PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI artt. 174-175 II – CONCESSIONI Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali 176-181 II - Aggiudicazione 182-187 III - Esecuzione 188-192 IV - <i>Project financing</i> 193-195 PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA art. 196 IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ art. 197 V – ALTRE DISPOS. SUL PPP artt. 198-202 PARTE VI – SERVIZI GLOBALI artt. 203-208	PARTE I - CONTENZIOSO Tit. I - Ricorsi giurisdizionali art. 209 Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale artt. 210-220 PARTE II – GOVERNANCE artt. 221-223 III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG. artt. 224-229

La struttura del nuovo Codice – Gli allegati

In merito alla **normativa attuativa** delle disposizioni del nuovo codice, esso ricorre alla **tecnica degli allegati**. Ciascuna disposizione che richieda di essere integrata da norme di dettaglio rinvia infatti ad uno o più specifici allegati al codice (aventi dunque un iniziale valore di legge) disponendo che, **in sede di prima applicazione**, l'allegato in questione è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un **corrispondente regolamento ministeriale** adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. N. 400/1988, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti (acquisiti i pareri o il concerto degli altri ministri competenti ed eventualmente, ove richiesta, l'intesa con la conferenza unificata), che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

La struttura del nuovo Codice – Gli allegati

La relazione illustrativa evidenzia che “si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente **‘autoesecutivo’**, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare. Ciò è stato possibile grazie a un innovativo meccanismo di **delegificazione** che opera sugli allegati al codice (legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime)”.

Poiché la previsione in esame autorizza **l’abrogazione e la sostituzione integrale degli allegati** a decorrere dall’entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti ministeriali, appare da escludere, quindi, la possibilità che tali regolamenti si limitino ad intervenire esclusivamente su singole parti dei contenuti degli allegati comportandone una delegificazione solo parziale (la quale darebbe vita ad atti in cui convivrebbero norme di valore legislativo e norme di rango regolamentare).

La Governance del nuovo Codice



Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 229 il Codice

- entra in vigore con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**
- acquista efficacia il **1° luglio 2023**

Conseguentemente il **decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50** è abrogato dal 1° luglio 2023.

Quindi, da quella data, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC, adottati in attuazione del d.lgs. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto, si applicano le corrispondenti disposizioni del nuovo Codice e dei suoi allegati.

Gli articoli 215 a 219 (**collegio consultivo tecnico**) si applicano dal 1° aprile

Regime transitorio – art. 225

Si continuano ad applicare **fino al 31.12.23** le norme in materia di:

- Digitalizzazione, trasparenza e accesso;
- Pubblicità;
- Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- Procedure ed esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero;
- Contratti per difesa e sicurezza;
- Garanzie fideiussorie e polizze assicurative;
- Consorzi stabili (con chiarimento su disciplina applicabile)

Il regime transitorio - ratio

La distinzione rileva, inoltre, per altri due motivi enunciati dalla Relazione Illustrativa:

- 1) «per la possibilità, nel periodo intermedio, di sostituire gli allegati al codice con regolamenti ai sensi dell'art. 17, l. 400 del 1998;
- 2) perché la data di acquisto dell'efficacia del codice è, ai sensi del comma 2 dell'art. 226, quella da considerare per stabilire quali sono i «procedimenti in corso», cui continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. 50/2016»

Il regime transitorio – procedimenti in corso

Per procedimenti in corso si intendono (articolo 226, comma 2):

- a) le procedure e i contratti per i quali i **bandi o avvisi** con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli **avvisi a presentare le offerte**;
- c) per le **opere di urbanizzazione a scomputo** del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- d) per le procedure di **accordo bonario** di cui agli articoli 210 e 211, di **transazione e di arbitrato**, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Il regime transitorio - PNRR

Ai sensi dell'art. 225, comma 8, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea

SI CONTINUANO AD APPLICARE

(anche dopo il 1° luglio 2023)

- le disposizioni di cui al DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
- nonché le SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E AGEVOLARE realizzazione del PNRR.

Il regime transitorio - PNRR

Sono, inoltre, stabilizzate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del **DL 76/20** ossia:

- l'applicazione delle disposizioni relative a **consegna dei lavori** in via di urgenza;
- possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, a pena di esclusione, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla **visita dei luoghi**;
- riduzioni dei **termini procedurali** per ragioni di urgenza;
- possibilità di avviare procedure di affidamento anche in mancanza di specifica previsione nei **documenti di programmazione**.

Aggiornamento del Codice

Articolo 1, comma 4, Legge Delega 21 giugno 2022 , n. 78

Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo

Articolo 227 – Aggiornamenti

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.

Le principali novità

Attenzione ai principi: introduzione del **principio del risultato**, del principio della **fiducia e dell'accesso al mercato**

Previsione di una **programmazione di infrastrutture prioritarie**

Novità in tema di **accesso agli atti**

Riduzione dei livelli di progettazione

Sottosoglia: stabilizzazione disposizioni emergenziali

Previsione dell'istituto dell'**appalto integrato**

Previsione dell'**obbligo di revisione dei prezzi**

La **digitalizzazione** come motore per la modernizzazione dell'intero sistema di *public procurement*

Novità in tema di **requisiti di ordine generale e speciale**

Rimodulazione della **fase di aggiudicazione**

Ammissibilità del **subappalto a cascata**

Autosufficienza dei **settori speciali**

Predisposizione di un **Libro ad hoc** in tema di **PPP**

Le principali novità – principi generali

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento in materia, una parte dedicata ai principi generali.

Presidente del Consiglio di Stato Luigi Carbone

“Quella di mettere i principi all’inizio è stata una scelta innovativa, forte, consapevole. Volevamo dare un segnale culturale ma anche giuridico, per spiegare dove volevamo andare con la riforma, e come doveva essere interpretata e attuata in caso di dubbio.”

Le principali novità – principi generali

I principi «guida»

- Principio del risultato - art 1
- Principio della fiducia - art 2
- Principio dell'accesso al mercato - art 3
- Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento - art 5
- Principio di auto organizzazione amministrativa - art 7
- Principio di autonomia contrattuale e divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito - art 8
- Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale - art 9
- Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione - art 10
- Principio di applicazione dei CCLN di settore - art 11
- Rinvio esterno alla legge 241/90 e al Codice Civile - art 12

Le principali novità – principi generali

CRITERIO INTERPRETATIVO E APPLICATIVO ART 4

Si prevede che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di

1. risultato
2. fiducia
3. principio dell'accesso al mercato

Secondo quanto previsto dalla Relazione Illustrativa, la disposizione in esame evidenzia la **natura fondante** dei primi tre principi, che devono essere **utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare**. Nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia **funzionale a realizzare il risultato amministrativo**, che sia **coerente con la fiducia sull'amministrazione**, sui suoi funzionari e sugli operatori economici e che permetta di **favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici**.

Principi generali - risultato

Il principio del risultato presuppone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguano l'affidamento del contratto e della sua esecuzione

- ✓ con la massima tempestività
- ✓ con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo
- ✓ nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (art 1 comma 1)

Tale principio costituisce **criterio prioritario** per

- ✓ l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto
- ✓ valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti
- ✓ attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva (art 1 comma 4)

Principi generali - risultato

Nell'ambito del principio di risultato, il **principio di concorrenza** subisce una riconfigurazione, divenendo **strumentale** al conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti

Anche la **trasparenza** diventa **funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice, assicurandone la verificabilità (articolo 1, comma 2)

Principi generali – Accesso al mercato

L'articolo 3 enuncia il **principio dell'accesso al mercato**. In particolare, la norma prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza imparzialità non discriminazione pubblicità e trasparenza proporzionalità.

La garanzia alla effettiva **partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese** è prevista nelle norme relative a:

- Introduzione requisiti speciali (10)
- Suddivisione in lotti (58)
- Riduzione garanzia provvisoria (106)
- Criteri premiali di gara (108)
- Contratti di partenariato sociale (201)

La Relazione annuale della Cabina di regia tratta, tra l'altro, il livello di partecipazione delle MPMI agli appalti pubblici (221)

Principi generali – Tassatività clausole esclusione

L'articolo 10 contiene il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

La norma afferma in modo chiaro il divieto di affidamento dei contratti pubblici agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

Le cause di esclusione (di cui agli art 94 e 95) sono TASSATIVE e integrano di diritto i bandi e le lettere d'invito.

Le cause ulteriori sono NULLE e si considerano NON APPOSTE.

Principi generali – Massima partecipazione

Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre **requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale**, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Le principali novità – Digitalizzazione

Costituisce uno degli obiettivi più rilevanti del **PNRR**: «*definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività*» (M1C1- 70)

Entro il 31 dicembre 2023, è prevista la realizzazione di un Sistema Nazionale di *e-Procurement*, volto a garantire la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto.

A tale scopo, viene dedicata, per la prima volta, **un'intera sezione del Codice alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici** (Libro I, Parte II, Artt. 19 – 36), stabilendo i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche e vengono anche disciplinati i sistemi dinamici di acquisizione, le aste elettroniche e i cataloghi elettronici.

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

Partendo dal Codice di amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, viene istituito il sistema di digitalizzazione che il legislatore definisce **l'ecosistema nazionale di e-procurement**, ossia l'insieme delle piattaforme e dei servizi digitali che interessano l'intero ciclo dei contratti pubblici.

Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti.

E' prevista la confluenza delle informazioni sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP)** e l'istituzione dell'**Anagrafe degli Operatori Economici**.

Le disposizioni in materia costituiscono **esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati** dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Le disposizioni in materia acquistano **efficacia il 1° gennaio 2024**

Digitalizzazione – Principi

- **Unicità dell'invio:** ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente (*once only*);
- I dati e le informazioni sono gestiti e resi fruibili in **formato aperto** (*digital by default*);
- **Le pubbliche amministrazioni condividono le informazioni** adottando le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari (*interoperability by default*);
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della **sicurezza informatica** e della **protezione dei dati personali** (*trustworthiness & security*);
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano **la tracciabilità e la trasparenza** delle attività svolte, **l'accessibilità** ai dati e alle informazioni, la **conoscibilità** dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35 (*openness & transparency*)

Digitalizzazione – Attuazione

ANAC individua con propri provvedimenti:

- ❖ le **sezioni** in cui si articola la banca dati e i servizi ad essa collegati (art. 23),
- ❖ le **informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere** alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche (art. 23)
- ❖ i **tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l'integrazione** con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale (art. 23)
- ❖ Le **regole tecniche** delle piattaforme (requisiti, conformità, certificazione, registro), d'intesa con **AGID** (art. 26)
- ❖ Le modalità di attuazione della **pubblicità degli atti** e della loro **pubblicazione**, d'intesa con il **MIT** (art. 27)
- ❖ Le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per la **trasparenza** dei contratti pubblici sulla piattaforma unica e sul portale.

Digitalizzazione – Operatore economico

- Diviene centrale il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico** (art. 24), già reso operativo dall'ANAC, nonché l'Anagrafe dell'Operatore Economico (art. 31). Il FVOE è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 e speciali ai sensi dell'art. 99 del Codice;
- Diritti dell'operatore economico nei confronti delle decisioni assunte mediante automazione (v. intelligenza artificiale), ove sono **stabiliti i principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica** (art. 30);
- Prevista la **digitalizzazione integrale dell'accesso agli atti** per gli offerenti alla gara (art. 35);
- È fatto **divieto di porre a carico dei concorrenti** o dell'aggiudicatario eventuali **costi** connessi alla gestione delle piattaforme (art 25, comma 4).

Qualificazione delle stazioni appaltanti

Articoli 62-64 e allegato II.4

- La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo superiore a **500.000 euro per i lavori e, negli appalti di forniture e servizi, alle soglie per l'affidamento diretto**. Superato tale limite, le stazioni appaltanti non qualificate devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (art. 62). Tali soggetti possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP.
- Le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all'interno di un **elenco tenuto dall'ANAC (art. 63, comma 1)**. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

- Sono previsti **3 livelli di qualificazione** (art. 63, comma 2) per la progettazione e l'affidamento degli appalti
 1. fino a 1 milione di euro per lavori e 750.000 euro per servizi;
 2. fino a soglia comunitaria per lavori e 5 milioni di euro per servizi;
 3. Illimitata.
- I livelli sono attribuiti dall'ANAC sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (Articolo 10, allegato II.4) e **sono attribuiti principalmente in ragione dell'organizzazione interna**, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell'ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all'ANAC. Possono inoltre essere disciplinati dall'Autorità requisiti specifici di qualificazione per l'affidamento di contratti di **partenariato pubblico-privato**.
- Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell'apposito elenco (v. art. 63, comma 4, ad es. MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni.



Grazie per l'attenzione

**Per domande scrivere a:
«L'esperto risponde»**

<https://www.legacoop.coop/rns/lesperto-risponde/>

(il servizio è riservato agli iscritti alla Rete Nazionale Servizi)

